

Avv. Angela Monica De Meo
Via Nicolò Putignani n. 56- Bari
Tel. 080/9752259-fax 080/9752259
e-mail: avv.demeoangelamonica@gmail.com
casella pec angide@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE FALLIMENTARE

Ristrutturazione debiti del consumatore ex 67 e ss. Decreto

Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

DEBITORE: Sig. Lorenzo Gernone

N. 1026/2022 R.G.

Ill.mo Giudice Dott.ssa Assunta Napoliello

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ex art. 68 Decreto Legislativo 12 gennaio

2019, n. 14 dell'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

(O.C.C.)

O.C.C. Avv. Angela Monica De Meo

Con studio in Bari alla via Putignani n. 56

casella pec: angide@pec.giuffre.it

C.F. DMENLM74E41A662N

INDICE

- 1) CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL
DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

pag. 3
- 2) RAGIONI DELL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI
ASSUNTE

pag. 12
- 3) SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

pag. 18
- 4) ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

pag. 22
- 5) GIUDIZIO DI COMPLETEZZA ED
ATTENDIBILITA' DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL
SOVRAINDEBITATO

pag. 22

TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE FALLIMENTARE

Ristrutturazione debiti del consumatore ex 67 e ss. Decreto

Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

DEBITORE: Sig. Lorenzo Gernone

N. 1026/2022 R.G.

Ill.mo Giudice Dott.ssa Assunta Napoliello

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ex art. 9, comma 3-bis, L. n. 3/2012
e art. 68 e ss. Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 dell'ORGANISMO
DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (OCC)

Ill.mo Tribunale,

il sottoscritto avv. Angela Monica De Meo, con studio in Bari (BA) alla via Putignani n. 56, nominato Professionista con funzioni di Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 15, comma 9, Legge n. 3/2012,

PREMESSO

- che a seguito di istanza presentata dal debitore Lorenzo Gernone, nato a Bari il 04.01.1956 (C.F. GRN LNZ 56A04 A662H) e residente in Bari alla via Principe Amedeo n. [REDACTED], l'Ill.mo Giudice Dott.ssa Assunta Napoliello, con provvedimento del 07 marzo 2022, nominava la sottoscritta quale Professionista per svolgere le funzioni di (O.C.C.) Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

(All_1)

- che in data 09.03.2022, la scrivente ha accettato l'incarico conferito dall'Ill.mo Giudice Dott.ssa Assunta Napoliello (All_2);
- che il sig. Lorenzo Gernone si è impegnato, personalmente e a mezzo del proprio difensore avv. Fabrizio Santorsola, a fornire il supporto e la collaborazione necessaria allo scrivente O.C.C. per la ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale, fornendo tutta la documentazione necessaria e richiesta;
- che la scrivente, ha avuto accesso ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazione creditizia, nella Centrale Rischi e nelle altre banche dati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 10, L. n. 3/2012;
- che lo scrivente ha potuto verificare che ricorrono i presupposti di cui art. 9 e ss e ss. L. 3/2012 nonché art. 69 Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 vale a dire che il sig. Lorenzo Gernone:

- 1) si trova in situazione di sovraindebitamento ex art. 6, comma 2 lett. a), Legge n. 3/2012, quindi in *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*;
- 2) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della Legge n. 3/2012 non avendo avuto, nei tre anni precedenti, un attivo patrimoniale annuo superiore ad € 300.000,00 e ricavi lordi annui superiori ad €. 200.000,00 (art. 7, comma 2, lettera a e);
- 3) nei precedenti cinque anni non ha fatto ricorso a procedimenti di composizione della crisi (art. 7, comma 2, lettera b art. 69 Decreto

Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14);

- che il sig. Lorenzo Gernone , previa suddivisione in classi dei creditori *ex art. 7 L.*

3/2012, propone, nel termine di 63 mesi:

B) Il pagamento dei crediti privilegiati nella misura del 50%.

C) il pagamento dei crediti chirografari nella misura del 20%.

Tutto ciò premesso, lo scrivente O.C.C. presenta la propria:

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ex art. 9, comma 3-bis, L. n. 3/2012 e

art. 68 Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

**1) CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL
DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI**

Dall'esame di tutta la documentazione disponibile, sia quella depositata dal
ricorrente, sia quella reperita dallo scrivente O.C.C. accedendo, ai sensi dell'art.
15, comma 10, L. n. 3/2012, ai contenuti dell'anagrafe tributaria, dei sistemi di
informazione creditizia, della Centrale Rischi e nelle altre banche dati, è possibile
confermare che le cause del sovraindebitamento del sig. Lorenzo Gernone siano
effettivamente riconducibili a quanto affermato dal ricorrente nella propria
proposta.

In data 27 novembre 2001, l'odierno ricorrente, unitamente alla moglie [REDACTED]
[REDACTED] stipulava un contratto di mutuo con la Banca Woolwich S.p.A. per
l'importo di Lire 80.000.000,00 (ottanta milioni/00 Lire) (cfr. All_3).

Al fine di garantire il pagamento dei ratei di mutuo, veniva iscritta ipoteca
volontaria di primo grado sull'immobile sito in via Principe Amedeo n. [REDACTED]

(iscrizione del 05.12.2001, Registro Generale n.46943, Registro Particolare n. 8309) (cfr. **All_3**).

Le ragioni del sovraindebitamento del sig. Gernone Lorenzo sono riconducibili alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell'anno 2008.

Segnatamente, il ricorrente ha prestato attività di lavoro con mansione di autista sino 2008, anno in cui cessava il rapporto di lavoro per licenziamento.

Per far fronte alle ordinarie spese quotidiane e al pagamento dei ratei di mutuo, il sig. Gernone Lorenzo si vedeva costretto a stipulare contratti di finanziamento con le società:

- IMFG Gestioni Speciali S.p.A. (P. iva 09187941001) in data 29.06.2007 (**All_4**);
- Futura S.p.A. in data 20.07.2007 (**All_5**);
- Fiditalia S.p.A. in data 27.06.2018 (**All_6**).

La situazione debitoria del Sig. Gernone si è compromessa a causa

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

economiche della famiglia.

La situazione debitoria del Sig. Gernone è peggiorata a seguito delle azioni di recupero credito, avviate dagli istituti con i quali lo stesso aveva sottoscritto i contratti di finanziamento.

Infatti, con atto di precetto notificato in data 02.02.2021, la finanziaria IMFS Gestioni Speciali s.r.l. ha intimato il pagamento della complessiva somma di € 26.857,19 (cfr. **All_7**).

In data 23.04.2021, la IMFS Gestioni Speciali s.r.l. ha avviato un procedimento di pignoramento immobiliare relativo all'immobile sito in Bari alla via Principe Amedeo n. [REDACTED] rubricato R.G.es 183/2021 (cfr. **All_8**).

Alle conseguenti e successive riduzioni patrimoniali dovute alle perdita di lavoro vanno aggiunti i costi derivanti dai tributi comunali (TARSU, TARES, TARI).

Alle suddette spese si devono poi sommare i costi necessari al sostentamento del nucleo famigliare del ricorrente, composto dall'odierno ricorrente e dalla Sig.ra [REDACTED]

moglie del Sig. Lorenzo Gernone (cfr. **All_9**).

I summenzionati esborsi, sopra meglio descritti, sono fronteggiati con i proventi derivanti dalla pensione di anzianità e indennità di accompagnamento ex L 18/1980 percepite dall'odierno ricorrente e ammontante ad € 1.368,00 netti (cfr. **All_10**)

A ciò si aggiunga che sulla pensione di anzianità del sig. Gernone Lorenzo grava una cessione del quinto in favore di Fiditalia S.p.A. per la somma di € 113,00 mensili (cfr. **All_11**).

La sig.ra [REDACTED], invece, risulta disoccupata e percepisce un importo

mensile di circa € 290,00 a titolo di assegno ordinario di invalidità (cfr. **All_12**)

Per le motivazioni sopra indicate, il Sig. Gernone, anche facendo affidamento sull'aiuto economico dei famigliari – in particolare del figlio non convivente Sig.

[REDACTED] - non è più riuscito a far fronte con regolarità alle obbligazioni assunte manifestandosi una situazione di perdurante squilibrio tra debiti e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

In merito alla diligenza impiegata dal ricorrente nell'assumere volontariamente obbligazioni, la scrivente O.C.C. non ravvisa elementi di “*mala gestio*” nelle iniziative poste in essere dal Sig. Gernone.

La stipula del mutuo fondiario – obbligazione principale assunta dal Sig. Gernone al 50% con la moglie – è avvenuta nel lontano 2001, in un momento in cui la situazione finanziaria del ricorrente risultava favorevole.

Le obbligazioni assunte in seguito con le finanziarie sopra citate, sono risultate necessarie per far fronte al pagamento del ridetto mutuo, estinto dopo aver erogato alla Banca l'intero capitale erogato, nonché ad esigenze di natura familiare, la cui condizione economica si è inevitabilmente compromessa a seguito della perdita di una stabile occupazione e all'aggravarsi delle condizioni di salute del ricorrente.

Giova sicuramente evidenziare che l'intermediario finanziario ha l'obbligo di valutare la solvibilità del consumatore ai sensi dell'art. 124-bis T.U.B.

Tale obbligo è stato è stato ribadito dalla Corte di Giustizia in ossequio all'articolo 23 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, dal quale si evince l'obbligo precontrattuale del creditore “*di valutare la solvibilità del debitore consultando una banca dati pertinente*” e, di guisa, determinare, con giudizio

prognostico *ex ante* “*gli importi che possono essere effettivamente riscossi dal creditore*” (Corte giustizia UE sez. IV, 27/03/2014, condiviso dalla giurisprudenza nazionale).

A tal proposito, si cita una sentenza del Tribunale di Matera a mente della quale “*Nella valutazione della situazione di «insolvenza», la Banca deve tener presente la situazione complessiva del debitore, anche in riferimento ai debiti contratti con altri istituti di credito o società erogatrici, al fine di poter addivenire alla prospettazione della detta «insolvenza» e poter, quindi, legittimamente effettuare la segnalazione alla Centrale dei Rischi ed ha l'obbligo, prima di disporre la segnalazione, di verificare la non solvibilità del cliente alla stregua di una valutazione complessiva della situazione del medesimo, valutazione che non può certo limitarsi alla verifica del mero inadempimento, ma che deve considerare e valutare ulteriori elementi dai quali desumere la oggettiva difficoltà economico-finanziaria del cliente, individuabili esemplificativamente in protesti, pendenza di procedimenti esecutivi, ulteriori decreti ingiuntivi, squilibrio tra i mezzi a disposizione del debitore e consistenza della debitoria da coprire e, quindi, verifica della capacità di produzione di reddito e della liquidità, parametrize alla possibilità di far fronte, a mezzo delle dette disponibilità, alla debitoria da segnalare a sofferenza*” (Tribunale Matera, 28/06/2005).

Nella fattispecie in esame, il ricorso al credito a consumo da parte del ricorrente non può definirsi spropositato.

Ad ogni buon conto, ai fini di una valutazione complessiva della diligenza impiegata nell'assunzione di nuove obbligazione non si può prescindere dalla considerazione che i nuovi debiti sono stati assunti per esigenze di natura

strettamente familiare e che al Sig. Gernone è stata data la possibilità di richiedere nuovi finanziamenti in modo non proporzionale ai proprio guadagni.

Segnatamente, il Sig. Gernone ha stipulato tre contratti di finanziamenti:

- il primo, in data 26.06.2007, in un momento storico in cui il Sig. Gernone risultava ancora occupato a tempo indeterminato e, quindi, con la prospettiva di potere adempiere all'obbligazione assunta;
- il secondo, in data 20.07.2007, sempre in un momento storico in cui il Sig. Gernone risultava occupato e, quindi, con la prospettiva di potere adempiere all'obbligazione assunta;
- il terzo contratto di finanziamento è stato stipulato in data 01.08.2018 in un momento in cui sia il Gernone che la moglie [REDACTED] risultavano inoccupati, sebbene per cause non a loro imputabili.

Con riferimento a tale ultimo contratto di finanziamento, dalla consultazione delle banche dati pertinenti, l'intermediario avrebbe potuto constatare l'oggettiva difficoltà economico-finanziaria dei coniugi Gernone-[REDACTED] rispetto al rientro del finanziamento accordato.

Il debitore non ha fornito false informazioni al momento della richiesta dei contratti di finanziamento e non può essere ritenuto responsabile per essersi affidato a un soggetto esperto, appunto l'intermediario finanziario, titolare di un ufficio di diritto privato, il quale ha valutato positivamente il proprio merito creditizio.

In ossequio all'art. 68, comma terzo, nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, è compito dell'O.C.C. accertare la diligenza dell'intermediario finanziario nella valutazione del merito creditizio.

A tal fine occorre, prima di tutto, quantificare l'ammontare dell'assegno sociale con riferimento all'anno 2018, ossia l'anno di reddito in riferimento al quale veniva richiesto l'ultimo finanziamento nei confronti della società Fidelity S.p.A. Come stabilito con la circolare INPS 92/2016, l'importo dell'assegno sociale è quantificabile in € 453,00. L'ammontare dell'assegno deve essere moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 (tenuto conto che il nucleo familiare degli istanti è composto da n. 2 persone, il parametro da applicare: 1,4).

L'ammontare dell'assegno sociale con riferimento all'anno 2018 è pari ad € 634,20 ($453,00 \times 1,4 = 634,20$).

I ratei di pensione di anzianità e di invalidità, percepita dal Sig. Gernone ammontavano ad € 1.350,00 circa (cfr. **All_13-15**).

Con riferimento all'anno 2018, l'ammontare complessivo dei finanziamenti a carico del Sig. Gernone era di poco inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato secondo i parametri della scala di equivalenza Isee.

Infatti, la somma complessiva dei ratei di finanziamenti stipulati *ante* 2018 era pari a € 606,48:

1. € 345,48 rata del contratto di finanziamento stipulato, in data 26.06.2007, dal Sig. Gernone con la finanziaria IMFS Gestioni Speciali s.r.l.
2. € 261,00 rata del contratto di finanziamento stipulato, in data 20.07.2007, dal Sig. Gernone con la finanziaria Futura S.p.A.

La differenza tra reddito mensile (€ 1.350,00) e ratei corrisposti per i suddetti finanziamenti (€ 606,48) è pari a € 743,52 e, quindi, di poco superiore

all'ammontare dell'assegno sociale spettante all'istante, pari ad € 634,20.

Ne consegue che la quota di reddito disponibile da parte del Sig. Gernone era pari ad appena € 111,32 (differenza tra reddito mensile e ratei corrisposti per i finanziamenti in precedenza contratti = 745,52 meno assegno sociale relativo all'anno 2018 = 634,20).

I ratei del finanziamento stipulato con la società Futura S.p.A. è pari ad € 113,00 e, quindi, superiore alla quota di reddito disponibile da parte dell'odierno istante

Per tutte le suesposte ragioni si ritiene che la finanziaria in ultimo citata abbia concesso il finanziamento n.688270 senza valutare con la dovuta attenzione il merito creditizio dell'istante.

Con la concessione del nuovo finanziamento, il reddito disponibile dal Sig. Gernone si è ulteriormente ridotto, scendendo al di sotto della soglia di reddito mensile disponibile dei ricorrenti ex art. 9, comma 3-bis, lett. e) L. 3/2012 nonché 68, comma 3 Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il comportamento assunto dal Sig. Gernone, mosso dall'esigenza di sostenere economicamente la propria famiglia, non inficia il requisito della meritevolezza.

Del resto, come sostenuto nel Decreto di omologa del piano del consumatore - Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III, 02 dicembre 2020 – riferibile ad un fattispecie di crisi da sovraindebitamento perfettamente sovrapponibile a quella in oggetto, la legge 3/2012 è finalizzata a prevenire l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e a garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso".

Tale interpretazione viene espressamente condivisa dal nuovo Codice della crisi d'impresa (d.lgs. n. 14/2019).

2) RAGIONI DELL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI

ASSUNTE

I redditi dell'ultimo triennio, derivanti dalla pensione di anzianità del Sig. Gernone, sono così riassumibili:

- per l'anno 2018 il sig. Gernone ha maturato un reddito lordo pari ad € [REDACTED]

(All_13);

- per l'anno 2019 il sig. Gernone ha maturato un reddito lordo pari ad € [REDACTED]

(All_14);

- per l'anno 2020 il sig. Gernone ha maturato un reddito lordo pari ad € [REDACTED]

(All_15);

Tali redditi derivano dai proventi di pensione di anzianità e indennità di accompagnamento *ex* L 18/1980 percepiti dall'odierno ricorrente e ammontanti, ad oggi, ad € 1.368,00 netti (cfr. All_10)

La sig.ra [REDACTED], invece, risulta disoccupata e percepisce un importo mensile di 297,42 a titolo di assegno ordinario di invalidità (cfr. All_12)

L'odierno ricorrente risulta proprietario della quota in comproprietà al 50% dell'abitazione sita in via Principe Amedeo n. [REDACTED], meglio identificata nel N.C.U.E. del Comune di Bari al Fg. 25, Ptc. 1438, sub. 10, Cat. A/4, classe 3^, consistenza 3 vani, piano T (All_16).

La quota dell'immobile sopra meglio descritto è stata valutata, nella perizia a firma dell'Ing. Michele Costantini, depositata in data 21.04.2022 nell'ambito della

procedura esecutiva recante R.G.es 183/2021 (**All_17**), per un totale di € 24.090,09 (Euro ventiquattromilanovanta/09).

A carico del Sig. Gernone risulta un debito pari a € **67.879,74 complessivi**, di seguito meglio ricostruita con riferimento a ciascun creditore:

1) **IMFG GESTIONI SPECIALI S.p.A. (P. Iva 09187941001)**, con sede legale in Bologna alla via Zecca n. 1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emanuele Trocino, Rossella Staine del Foro di Bologna e Paolo Militerno del Foro di Roma. La debitoria nei confronti della IMFG Gestioni Speciali S.p.A. rinviene da un contratto di finanziamento stipulato in data 29.06.2007.

Con Decreto ingiuntivo n. 1691/2015 del 9 aprile 2015, R.G. 28/2015, Dott. Nicola Magaletti, il Sig. Gernone veniva condannato al pagamento della somma di € 24.361,52 come residuo del contratto di finanziamento oltre interessi come da domanda, € 145,50 per spese e € 945,50 a titolo di compensi, oltre rimborso spese generali pari al 15%, Iva e Cap come per legge (**All_18**).

Tale Decreto diveniva esecutivo in data 13.15.2015.

Con atto di precetto notificato in data 02.02.2021, la IMFG Gestioni Speciali S.p.A. intimava al Sig. Gernone il pagamento della somma di € 26.857,19 (**All_7**)

In data 23.04.2021, la IMFS Gestioni Speciali s.r.l. ha avviato un procedimento di pignoramento immobiliare relativo all'immobile sito in Bari alla via Principe Amedeo n. ██████ rubricato R.G.es 183/2021 (**cfr. All_8**).

Con nota PEC del 25.05.2022, la finanziaria *de qua* ha precisato il proprio credito come di seguito specificato (**All_19**):

- € 26.857,19 residuo contratto di finanziamento oltre interessi di mora;

- € 2.552,29 interessi legali di mora dal 18.01.2021 all'11.05.2022;
 - € 10,65 spese notifica precetto non inserite nel precetto;
 - € 18,36 spese notifica atto di pignoramento;
 - € 305,00 spese iscrizione a ruolo procedura immobiliare + marca da bollo (Tribunale di Bari-RGE 183/2021);
 - € 42,60 spese notifica avviso ex art. 498 cpc creditori iscritti;
 - € 10,65 spese notifica avviso ex art. 599 cpc comproprietario;
 - € 522,00 spese acconto compenso CTU;
 - € 1.114,44 spese adempimenti catastali,
- per un totale di **€ 31.433,18 oltre spese legali.**

2) FUTURO S.p.A. (già IDEA FINANZIARIA S.p.A., P. iva 02608970812, con sede in Roma al viale Umberto Tupini n. 102), ora COMPASS BANCA S.p.A., P. iva 00864530159 con sede legale in Milano alla via Caldera n. 21.

La debitoria nei confronti della IDEA FINANZIARIA S.p.A. rinviene dal contratto di finanziamento del 38028, stipulato in data 20.07.2007, per la somma complessiva di € 31.320 da restituire in n. 120 rate, ciascuna pari ad € 261,00 (cfr. **All_5**).

In data 10.08.2007 la IDEA FINANZIARIA S.p.A. ha ceduto alla **FUTURO S.p.A.** il proprio credito, vantato a tale data, nei confronti del Sig. Gernone.

Tale notifica è stata notificata ex art. 1265 c.c. al debitore con raccomandata A/R del 07.07.2009 (**All_20**).

Successivamente, la società FUTURA S.p.A. è stata incorporata dall'Istituto di Credito **COMPASS BANCA S.p.A.**, sopra meglio generalizzato (**All_21**).

Con nota PEC del 09.05.2022, la **COMPASS BANCA S.p.A.** ha precisato il proprio credito, per residuo contratto di finanziamento, per la somma complessiva di **€ 19.989,95** come da estratto conto che all'uopo si allega (**All_22**).

3) FIDITALIA S.p.A (P. iva 08437920155) con sede legale in Milano alla via Guglielmo Silvia n. 34.

La debitoria nei confronti della FIDITALIA S.p.A. rinviene dal contratto di finanziamento del 688270, stipulato in data 27.06.2018 con la società IDEA FINANZIARIA S.p.A., per la somma complessiva di € 8.549,82 da restituire in n. 120 rate, ciascuna pari ad € 113,00 (cfr. **All_23**).

Il pagamento dei ratei del suddetto finanziamento avviene con cessione del quinto sulla pensione di anzianità del sig. Gernone Lorenzo da parte di FIDITALIA S.p.A., del valore di € 113,00 (cfr. **All_11 e 24**).

Con nota PEC del 05.05.2022, la **FIDITALIA S.p.A S.p.A.** ha precisato il proprio credito, per residuo contratto di finanziamento, per la somma complessiva di **€ 8.362,00** come da estratto conto che all'uopo si allega (**All_25**).

4) AGENZIA DELLE ENTRATE – SERVIZIO RISCOSSIONE SEDE DI BARI, VIA DEMETRIO MARIN 3.

L'odierno ricorrente risulta debitore nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Servizio Riscossione per somme iscritte a ruolo a seguito del mancato pagamento di tributi vari e accessori come per legge, così come di seguito specificato (cfr. **All_26**):

- somme iscritte a ruolo € 5.767,64 di cui,

- a) € 195,71 richiesti a titolo di Privilegio Grado 18 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c.
- b) € 364,18 richiesti a titolo di Privilegio Grado 20 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 20 art. 2778 c.c.
- c) € 1.121,3 richiesti a titolo di Privilegio Grado 20 art. 2752 c.c. u.c. e n. 20 art. 2778 c.c.
- d) € 201,83 richiesti a titolo di Privilegio Grado 20 artt. 2752 u.c. e 2749 c.c. e n. 20 art. 2778 c.c.
- d) € 4.892,58 richiesti in chirografo, per un totale di:

Totale privilegiato	€ 1.883,03
Totale chirografario	€ 4.892,58
Totale generale	€ 6.775,61

5) COMUNE DI BARI

L'odierno ricorrente risulta debitore nei confronti del Comune di Bari per la somma complessiva di € **1.319,00** a seguito del mancato pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) relativa agli anni 2014-2020 (**All_27**).

Come specificato dal Comune di Bari, il recupero dei crediti per il mancato pagamento della medesima imposta, relativa alle annualità antecedenti al 2014 e relativa all'anno 2021 sono stati affidati, come riscontrato dalla sottoscritta, all'Agenzia delle Entrate – Servizio Riscossione.

Le somme spettanti al Comune di Bari sono garantite dal privilegio di cui all'art. 2752 c.c.

Nessun altro debito risulta al momento esistente verso terzi, fornitori, istituti di credito, né risultano contenziosi pendenti (**cf. All_28_30**).

3) SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

La scrivente O.C.C. ha effettuato l'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazione creditizia, nella Centrale Rischi e nelle altre banche dati e nelle altre banche dati di cui all'art. 15, comma 10, L. n. 3/2012:

- Centrale di Allarme Interbancaria presso la Banca D'Italia (**All_29**);
- Banca dati sul sistema di informazioni creditizie presso CRIF (**All_30**);
- Richiesta visura e ispezione al PRA (**All_31**);

A seguito dei riscontri pervenuti alla scrivente, si rileva la sostanziale corrispondenza tra i debiti nei confronti delle summenzionati creditori, contabilmente sopra indicati, e le informazioni reperite dall'accesso alle sopra indicate Banche dati.

A fronte di tali debiti, l'istante non è proprietario di mezzi di trasporto (cf. **All_31**), di azioni e/o obbligazioni di nessun genere.

Il Sig. Gernone risulta proprietario di un immobile, in comproprietà al 50% con il proprio coniuge e destinato a residenza della propria famiglia, sito in via Principe Amedeo n. ■■■ meglio identificato nel N.C.U.E. del Comune di Bari al Fg. 25, Ptc. 1438, sub. 10, Cat. A/4, classe 3[^], consistenza 3 vani, piano T.

Il suddetto immobile risulta interessato da una procedura di esecuzione immobiliare dinanzi al Tribunale di Bari, promossa da IMFS Gestioni Speciali s.r.l, rubricata R.G.es 183/2021.

Il ricorrente risulta, inoltre, titolare di una quota dell'immobile di proprietà della

propria madre, sig.ra De Tullio Maria nata a Bari il 31.07.1935 e deceduta in data 28.07.2021, situato in Bari via Gianbattista Nitto De Rossi n. 19, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Bari foglio 103, particella 66, sub. 5 R.C. € 340,86 , superficie mq. 78.

Il Sig. Gernone è divenuto comproprietario del suddetto immobile nella misura di 1/5, unitamente ad altri quattro coeredi legittimi con dichiarazione di successione presentata il 06.04.2022.

In base alla banca dati OMI quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate (**All_32**), l'immobile sito Bari via Gianbattista Nitto De Rossi n. 19 ha un valore di mercato pari ad € 105.300,00 (abitazione di tipo economico € 1.350,00 x 78 mq = € 105.300,00).

Di conseguenza, il valore della quota di 1/5 di proprietà dell'odierno ricorrente ammonta ad € 21.060,00.

Il Sig. Gernone Lorenzo non risulta proprietario di altri immobili, così come si evince dalle risultanze ipotecarie relative al Sig. Gernone (**All_33**).

Gli unici altri beni di cui dispone il ricorrente sono gli arredi della casa coniugale, di modestissimo valore e comunque occorrenti per le necessità del nucleo familiare.

Attualmente il ricorrente risulta intestatario di un unico conto corrente, C/C n. 102182924, acceso presso Unicredit spa filiale di via Putignani in Bari intestato ai coniugi Gernone Lorenzo e XXXXXXXXXX, sul quale viene accreditata la pensione del sig. Gernone Lorenzo.

Dagli estratti c/c che all'uopo si allegano, il Sig. Gernone percepisce mensilmente i ratei di pensione di anzianità e di invalidità per un totale di € 1.368,00 netti.

Sulla pensione di anzianità grava una cessione di quinto in favore della finanziaria Fidelity per la somma di € 113,00 mensili.

Esclusa la cessione di quinto dalla pensione di anzianità, il reddito mensile disponibile da parte del Sig. Gernone ammonta ad € 1.481,00.

Sul punto, è d'uopo osservare che, in base al novellato art. 8, comma 1-bis, L. 3/2012¹, inserendo *“La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo”*.

La norma in oggetto, ponendo fine ad un annoso dibattito giurisprudenziale, ha definitivamente previsto la possibilità di includere, nella procedura di ristrutturazione dei debiti, **i contratti di finanziamento, anche nel caso di delega o cessione del quinto.**

Ne consegue che, avendo riguardo della natura concorsuale della procedura in oggetto, in ossequio al principio della *par condicio creditorum*, è necessario procedere alla revoca dei prelievi di stipendio da parte dei creditori sopra menzionati.

Il reddito familiare, che deve essere valutato ai fini del calcolo dell'ammontare delle spese necessarie al sostentamento dei ricorrenti nonché ai fini della proposta di divisione delle somme tra i creditori, è quello complessivo, senza tener conto della delega e delle cessioni di quinto.

¹ Allo stesso modo, l'art. 67, comma 3 nuovo Codice della crisi d'impresa (d.lgs. n. 14/2019) stabilisce espressamente che La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno salvo quanto previsto dal comma 4.

Segnatamente, dagli estratti del conto corrente intestato al Sig. Lorenzo Gernone (All_34) si evince un reddito mensile, al lordo delle trattenute per delega di pagamento, pari ad € 1.481,43.

La sig.ra [REDACTED], invece, risulta disoccupata e, come si evince dal medesimo estratto conto (All_34), la stessa percepisce un importo mensile di 297,42 a titolo di assegno ordinario di invalidità.

Il reddito familiare mensile, al lordo delle ritenute riferibili ai prestiti è, dunque, pari ad € 1.778,85.

Dal reddito mensile deve essere sottratto l'ammontare delle spese occorrenti al sostentamento del familiare il quale, al fine di agevolare l'Ill.mo Giudice, può essere determinato in € 950 euro mensili (valore assegno sociale 2022 per soggetti coniugati € 12.170,86 annui diviso per 13 mensilità).

Tale quantificazione, a sommo parere della scrivente appare congrua avendo riguardo delle gravi condizioni di salute in cui versa l'odierno ricorrente il quale necessita di una serie di medicinali e presidi sanitari di seguito meglio indicati (All_35):

- integratori Polase (14,60 x 2) = 29,20;
- integratori Emacrit 39,58;
- Tavor = 31,80;
- En = 17,50;
- Xanax = 17,10;
- Levopraid = 21,00;
- Imodium = € 45,00;
- Lacteolo = 12,25;

- Fluimucil = 10,90 x 2 = 21,80;
- Rogavis = 14,14 x 2 = 28,28
- pannoloni = 83,21;
- garze fitostimolina = 47,84;
- crema fitostimolina = 36,45;
- traverse = 15,33;
- spray nasale = 38,70;

per un totale di € 485,00 mensili circa

Trattandosi di una procedura da sovraindebitamento non familiare, a carico del solo Sig. Gernone, il reddito disponibile ai fini della ristrutturazione dei debiti è pari ad **€ 531,43**.

Tenuto conto dei rincari sui prezzi, conseguenti del periodo storico in cui ci troviamo, in conseguenza dei quali il reddito disponibile del ricorrente potrebbe risultare insufficiente per affrontare le gravose spese mediche sopra riportate, si ritiene che, qualora fosse necessario, il patrimonio del Sig. Gernone potrebbe essere affiancato da quello della Sig.ra [REDACTED] la quale, percependo un importo mensile di 297,42 a titolo di assegno ordinario di invalidità, si è già resa disponibile ad aiutare il marito convivente ad affrontare i pagamenti mensili dei ratei previsti nel piano.

La soluzione del pagamento rateale, così come formulata (euro 230,73 per 63 mensilità) **appare decisamente più favorevole rispetto alla soluzione liquidatoria.**

La quota di ½ dell'immobile sito alla via Principe Amedeo n. [REDACTED] è stata valutata, nella perizia a firma dell'Ing. Michele Costantini, depositata in data 21.04.2022

nell'ambito della procedura esecutiva recante R.G.es 183/2021, per € 24.090,09 (Euro ventiquattromilanovanta/09).

Se si tiene conto che la vendita giudiziari dei beni immobili viene effettuata calcolando l'offerta minima (75% del prezzo base di vendita), tralasciando l'alea delle vendite giudiziarie, la minore appetibilità dell'acquisito di una quota immobiliare, la somma che si potrebbe ricavare della vendita, nell'ipotesi in cui la quota dovesse essere venduta, senza gara tra gli offerenti, tra il secondo e il terzo esperimento di vendita, è compresa tra € 10.000,00 e 13.000,00, ossia meno di quanto i creditori ricaverebbero in caso di pagamento rateizzato.

Le stesse considerazioni valgono con riferimento alla quota di 1/5 dell'immobile sito alla via Gianbattista Nitto De Rossi, valutata, sulla base delle risultanze delle quotazioni OMI – Agenzia delle Entrate, fino ad un massimo di € 21.060,00.

Con riferimento a tale quota, appare altresì opportuno evidenziare che la vendita della stessa è subordinata ad un'azione legale di scioglimento della comunione legale e successivo pignoramento immobiliare.

Alla luce di tale evidenza, è di tutto rilievo che i costi procedurali sarebbero di gran lunga superiori rispetto all'ipotetico valore di realizzo.

Per tale ragione, la quota immobiliare in esame non può essere utilmente inserita all'interno della proposta di ristrutturazione.

Ad ogni buon conto, così come evidenziato dall'odierno ricorrente nella propria proposta, in caso di alienazione dell'immobile sito alla via Gianbattista Nitto De Rossi, il ricavato pro quota di competenza del sig. Gernone Lorenzo verrà messo a disposizione della presente procedura a soddisfazione dei creditori secondo l'ordine dei crediti muniti di privilegio e chirografari.

Per le ragioni sopra evidenziate, la soluzione prospettata dall'odierno istante appare nettamente più vantaggiosa e celere per tutti i creditori.

4) ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Sulla base della documentazione disponibile non risultano atti impugnabili dai creditori. Il ricorrente dichiara, infatti, che nel quinquennio precedente alla data di deposito dell'istanza non ha effettuato atti di disposizione dei propri beni che possano essere considerati o valutati quali atti in danno dei propri creditori (All_36).

5) GIUDIZIO DI COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL SOVRAINDEBITATO

A conclusione della presente relazione prestata ex art. 9 comma 3-bis, L. n. 3/2012 nonché art. 68 nuovo Codice della Crisi dell'Impresa, e delle considerazioni sopra illustrate, la sottoscritta O.C.C., rilevato:

- che è stata esaminata la domanda di accordo di ristrutturazione dei debiti del patrimonio con la quale il Sig. Lorenzo Gernone, previa suddivisione in classi dei creditori ex art. 7 L. 3/2012 nonché art. 67, propone il pagamento, dilazionato nel termine di 63 mesi, così diviso:
- pagamento nella misura del 50% dei creditori privilegiati;
- pagamento nella misura del 20% dei creditori chirografari.

Il pagamento dei suddetti creditori, nella percentuale sopra stabilita, sarà effettuato tramite versamenti mensili dell'importo di € 230,73.

- che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda *ex art. 9, comma 3-bis L. N. 3/2012*;
- che è stata eseguita l'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dall'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;
- che i dati esposti nella domanda di *ex artt. 7 e ss. L. n. 3/2012 e 67 Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14* nonché nell'ulteriore documentazione prodotta in ottemperanza all'art. 9, comma 3, L. n. 3/2012 trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione. Non risultano altri debiti oltre quelli dichiarati.

Alla luce di quanto sopra esposto, ritenuto che le cause del sovraindebitamento non possono essere addebitate ai debitori e che gli stessi non hanno fatto ricorso al credito in modo colpevole, la scrivente Organismo di Composizione della Crisi, **esprime giudizio positivo sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis lett. e) L. n. 3/2012 nonché art. 68 Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14**

Quanto sopra si riferisce in adempimento a quanto richiesto dagli artt. 7 e ss. Legge n. 3/2012 e 68 Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Con osservanza.

Bari, li 15 novembre 2022

Avv. Angela Monica De Meo
Via Nicolò Putignani n. 56- Bari
Tel. 080/9752259-fax 080/9752259
e-mail: avv.demeoangelamonica@gmail.com
casella pec angide@pec.giuffre.it

L'O.C.C.

avv. Angela Monica De Meo



Firmato digitalmente da:

DE MEO ANGELA MONICA

Firmato il 15/11/2022 20:27

Seriale Certificato:
65837741492867564160902959752681067971

Valido dal 11/03/2020 al 11/03/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3